CAMERA DEI DEPUTATI N. 2779

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GIULIANO

Disposizioni concernenti l'introduzione di animali da compagnia e l'organizzazione di attività di cura e assistenza agli stessi presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni

Presentata il 2 febbraio 2026

Onorevoli Colleghi ! – La legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario, stabilisce agli articoli 1, 21-*bis* e 27 che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e tende, anche mediante i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale (privati, istituzioni e associazioni) partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione.

A tali fini, l'articolo 15 della medesima legge individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.

Pertanto, devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale; possono, inoltre, essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, servizi e attività mediante l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati; possono, altresì, essere previste attività lavorative e corsi di formazione professionale organizzati e gestiti direttamente da enti pubblici o soggetti privati.

Nello specifico, l'articolo 20 della legge n. 354 del 1975 definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari, sottolineando che il lavoro penitenziario, in primo luogo, non ha carattere afflittivo. Si tratta di una disposizione che ricalca i contenuti dell'articolo 71 delle Regole minime per il trattamento dei detenuti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottate con la risoluzione 30 agosto

1955, disposizione che è stata confermata dall'articolo 26, paragrafo 1, delle Regole penitenziarie europee, adottate con la raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dell'11 gennaio 2006, che individua il lavoro quale elemento positivo del trattamento penitenziario. Il lavoro penitenziario deve, inoltre, essere remunerato. L'articolo 22 della legge n. 354 del 1975, in materia di determinazione della remunerazione, prevede che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sia stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. L'articolo 25-*ter* della stessa legge, in materia di assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, prevede che l'amministrazione penitenziaria renda disponibile in favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società civile, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

La normativa vigente consente all'amministrazione penitenziaria di stipulare convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.

Negli ultimi anni, l'amministrazione penitenziaria ha dato ulteriore impulso alle attività propedeutiche alla realizzazione di progetti volti a incrementare l'offerta di lavoro qualificato e la formazione professionale a favore della popolazione detenuta.

Il lavoro all'interno degli istituti penitenziari può essere svolto, sia alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, per lo più nei cosiddetti « lavori domestici » e, in alcune realtà, presso lavorazioni industriali gestite direttamente dagli istituti penitenziari per le esigenze di casermaggio e di arredo degli stessi, sia alle dipendenze di soggetti terzi, come imprese o cooperative, che possono gestire attività lavorative presenti all'interno delle strutture detentive. Per incentivare questo secondo tipo di inserimento lavorativo nel 2000 è stata approvata la legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta « legge Smuraglia », che prevede sgravi contributivi e fiscali per le imprese e le cooperative che assumono detenuti.

In tale contesto, in Italia da molti anni si sono moltiplicate le iniziative rivolte alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita in carcere mediante attività teatrali, laboratori creativi, svolgimento di attività lavorative di diverso genere, che permettono di portare la tematica carceraria e della giustizia all'attenzione della cittadinanza, così da instaurare un rapporto diretto fra i detenuti e il mondo esterno dal quale sono, momentaneamente, esclusi.

Negli ultimi anni si è assistito allo svolgimento negli istituti penitenziari di attività di introduzione, cura e assistenza da parte dei detenuti di animali da compagnia.

È ormai riconosciuto che gli interventi assistiti con gli animali, cosiddetta « *pet-therapy* », migliorano la condizione di detenzione delle persone ristrette poiché il valore della relazione uomo-animale insegna loro a rapportarsi in maniera paziente e responsabile. I detenuti hanno, dunque, la possibilità di abituarsi a questi comportamenti e, possibilmente, utilizzarli anche nei confronti degli operatori penitenziari con i quali sono costretti a relazionarsi in condizioni difficili. L'introduzione degli animali da compagnia nei contesti penitenziari, inoltre, suscita interesse prefigurando una possibile diminuzione della violenza in carcere e un aumento del benessere per tutti gli attori penitenziari in quanto l'interazione con gli animali produce chiari benefici terapeutici, segnatamente: l'incremento delle relazioni interpersonali, la valorizzazione di eventuali capacità residue,

il rafforzamento dell'autostima e delle emozioni positive, la riduzione nel consumo di farmaci, il miglioramento dell'umore, la riduzione dell'ansia e della sensazione di solitudine, il potenziamento della memoria, il maggiore entusiasmo e la vitalità tra i detenuti, nonché la maggiore responsabilità nel valutare i reati commessi. Utilizzando gli animali da compagnia per la realizzazione di attività volte a rendere il detenuto più consapevole di sé, delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, è infatti possibile controllare le emozioni negative e sviluppare la capacità di sfruttare quelle positive. Inoltre, mediante la *pet-therapy* vi sarebbe un incremento di interesse nei confronti dei rapporti affettivi fra il detenuto e i suoi familiari, poiché gli animali da compagnia, messi a disposizione dei figli dei detenuti affinché li accompagnino durante la loro permanenza in carcere, possono rendere il momento del colloquio maggiormente piacevole, favorendo così lo sviluppo dei rapporti tra i detenuti e i propri figli. Ad esempio, l'utilizzo di cani che provengono dai canili o da associazioni di volontariato dedite a porre in salvo i randagi dà un ulteriore contributo alla riduzione del tasso di cani senza padrone nel territorio, senza contare gli effetti positivi che un sodalizio tra i reclusi e gli animali può sortire, soprattutto nel caso di cani che abbiano un passato di reclusione nei canili.

L'introduzione di animali, e in particolare di cani, nel contesto penitenziario favorisce, inoltre, nuovi metodi per la lotta al randagismo e diffonde la cultura dell'importanza del rapporto uomo-animale. La *pet-therapy* negli istituti penitenziari può essere sostenuta sia da associazioni pronte a riformare i progetti in campo penitenziario destinati ai detenuti superando lo scetticismo per la realizzazione di progetti innovativi sia da associazioni che si occupano della lotta al randagismo. Nel caso di esperienze di *pet-therapy* condotte in carcere con i cani, il segmento applicativo per i detenuti non riguarda solo l'area emozionale, fisica e psichica, ma anche l'area formativa e assistenziale, volta al futuro reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro. Gli obiettivi che si possono raggiungere riguardano, infatti, l'acquisizione di una professionalità e il trasferimento di esperienze significative mediante il conseguimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Il riferimento è a tutti quei settori lavorativi connessi alla presenza di animali grazie all'istituzione negli istituti penitenziari di corsi propedeutici, di base e avanzati per formare operatori di *pet-therapy*, educatori cinofili, esperti di educazione di animali in supporto ai loro proprietari, operatori di pensioni e asili per cani, esperti di allevamento di alcune razze, corsi per il trasporto e la sepoltura dei cani, noleggio di sale parto per i cani in procinto di partorire. In generale, è emerso che i progetti di *pet-therapy* negli istituti penitenziari non solo aumentano il numero di richieste da parte dei detenuti di partecipare a progetti « rieducativi » e di reinserimento lavorativo, ma anche i progetti di integrazione e risocializzazione dei detenuti in ambito carcerario, nonché diminuiscono i tassi di recidiva dei reati.

Numerosi sono gli esempi di progetti di introduzione di animali da compagnia negli istituti penitenziari: nella casa circondariale del carcere di Bollate, in provincia di Milano, con il progetto « Cavalli in carcere », ad esempio, sono stati formati i detenuti per attività di scuderia e con il programma « Cani dentro e fuori », organizzato dal Dipartimento veterinario dell'Università degli studi di Milano, si preparano le persone recluse a diventare conduttori di cani professionisti e nel contempo si educano i cani randagi per l'adottabilità. Anche nella casa circondariale di Velletri, nella città metropolitana di Roma, è stata portata avanti un'iniziativa chiamata « Cani qui dentro ? » dove due entità emarginate dalla società, quali i *pit bull* aggressivi e i detenuti, si incontrano, crescono, si rieducano a vicenda e si danno forza. Nella casa circondariale di Marino del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, è stato attivato il progetto « Gatti dietro le sbarre » con lo scopo di controllare l'incremento demografico e lo stato di salute della colonia felina presente all'interno della casa circondariale medesima e, nel contempo,

creare un percorso di inclusione sociale e un'attività di sensibilizzazione nei confronti degli animali. Si tratta di un progetto pilota per il centro Italia che risponde alla funzione primaria di sviluppo delle attività sociali, considerato che molti studi dimostrano l'effetto positivo del rapporto dei detenuti con gli animali: impegno sociale di gruppo, costruzione di empatia, rieducazione e responsabilizzazione.

Nelle citate attività di formazione si seguono diligentemente le Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali di cui all'allegato dell'accordo del 25 marzo 2015 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tutelando gli animali da eventuali situazioni stressogene, grazie a continui monitoraggi con visite cliniche e comportamentali. Tali progetti di riabilitazione prevedono la partecipazione congiunta di detenuti, guardie penitenziarie e associazioni di volontari uniti con lo scopo di risocializzare e comunicare, vedendo, negli animali, un'opportunità rieducativa dal valore inestimabile.

Le iniziative sono state finora realizzate in modo sporadico e temporaneo, grazie alla collaborazione di dirigenti, operatori e numerosi enti e associazioni.

La presente proposta di legge, composta da cinque articoli, è volta, quindi, a:

1) riconoscere le attività di introduzione, cura e assistenza da parte dei detenuti di animali da compagnia negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, come opportunità di cambiamento per i detenuti e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza del carcere;

2) promuovere percorsi di inserimento lavorativo per i soggetti in esecuzione di pena, per un loro reingresso nella legalità mediante la promozione dell'acquisizione di nuove competenze;

3) prevedere una fonte certa e duratura di finanziamento che possa dare continuità alle iniziative finora svolte e a quelle che si intende attivare;

4) promuovere progetti di collaborazione e di diffusione delle attività di introduzione, cura e assistenza da parte dei detenuti di animali da compagnia negli istituti penitenziari presso laboratori e spazi culturali;

5) promuovere attività culturali ed editoriali mediante l'organizzazione di convegni, seminari, presentazioni e incontri pubblici;

6) promuovere attività di documentazione fotografica e filmografica.

Nello specifico, l'articolo 1 reca le finalità della legge.

L'articolo 2 elenca le attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia da parte dei detenuti, da organizzare negli istituti penitenziari per attuare le suddette finalità.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Osservatorio permanente sulle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti penitenziari e di un tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di tali attività. Il comma 6 stabilisce che il tavolo tecnico presenta annualmente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un programma di attività articolato in obiettivi e azioni prioritarie in coerenza con una programmazione triennale. Il comma 7 prevede che nella relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, sia prevista un'apposita sezione sulle attività svolte ai sensi della proposta di legge in esame e sulle iniziative realizzate per la promozione delle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti penitenziari, nonché una specifica valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività. Il comma 8 individua le attività degli enti, delle associazioni e delle imprese, anche sociali, che collaborano con l'amministrazione penitenziaria alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente proposta di legge.

L'articolo 4 prevede che, in ciascun istituto che ne sia sprovvisto, siano individuati appositi spazi da dedicare alle attività di introduzione, cura e assistenza di animali

da compagnia e allo sviluppo di percorsi, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, mediante l'acquisizione di competenze pratiche, relazionali e professionali.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni e stabilisce la relativa copertura finanziaria. Il Fondo, in particolare, è volto al finanziamento della partecipazione sia dei professionisti della cura e dell'assistenza degli animali da compagnia e del benessere animale sia delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno che collabora alla realizzazione delle citate attività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività di cura e assistenza da parte dei detenuti degli animali da compagnia da introdurre negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, in spazi idonei ad assicurare il benessere degli animali stessi, al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reintegro nella società civile mediante la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri della cura, dell'assistenza e del benessere animale, tramite lo sviluppo di attività di laboratorio e produttive, anche all'esterno dei citati istituti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge promuove la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, i comuni dove sono collocati gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni, le imprese, gli ordini territoriali dei medici veterinari e gli enti e le associazioni che tutelano i diritti dei detenuti e quelle che promuovono il benessere degli animali da compagnia presenti nel territorio per l'attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione e di corsi di formazione e aggiornamento, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi coordinati, programmi e iniziative per l'introduzione, all'interno dei citati istituti, di animali da compagnia e per la realizzazione di attività di cura e assistenza degli animali stessi da parte dei detenuti, con particolare riguardo ai minori, anche al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei minori stessi e di agevolare la loro partecipazione attiva al mondo del lavoro e alla convivenza sociale.

Art. 2.

(Attività di cura e assistenza degli animali da compagnia negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni)

1. Al fine di favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, sono promosse le seguenti attività:

a) l'introduzione di animali da compagnia, in spazi idonei a garantirne la cura, l'assistenza e il benessere, previo censimento da parte del comune competente per territorio nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, inserimento del *microchip* e sterilizzazione da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

b) la realizzazione di attività di cura e assistenza degli animali da compagnia inseriti nei contesti penitenziari, compresa ogni attività necessaria a garantire e supportare il benessere degli animali;

c) la realizzazione e la diffusione anche all'esterno di attività di cura e assistenza degli animali da compagnia inseriti nei contesti penitenziari, compresa ogni attività necessaria a garantire e supportare il benessere degli animali;

d) l'organizzazione di convegni, seminari di studi e tavole rotonde sulle attività di cura e assistenza degli animali;

e) la realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività svolte, comprese le esperienze a livello internazionale;

f) la realizzazione di servizi fotografici e documentari sulle attività di cura e assistenza svolte in favore degli animali da compagnia.

Art. 3.

(Istituzione dell'Osservatorio permanente e del tavolo tecnico sulle attività di cura e assistenza degli animali da compagnia negli

istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni)

1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituito l'Osservatorio permanente sulle attività di cura e assistenza degli animali da compagnia introdotti negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) promuovere la realizzazione delle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dalla presente legge e secondo le modalità individuate dalle direzioni dei predetti istituti;

b) promuovere la conoscenza delle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia realizzate negli istituti di cui al comma 1 presso i cittadini, le istituzioni, gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e gli organismi con o senza fini di lucro mediante i propri canali di comunicazione e informazione;

c) promuovere la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione ai diversi mestieri legati alla cura, all'assistenza e al benessere animale in ambito lavorativo da parte dei soggetti detenuti negli istituti di cui al comma 1, nonché una più efficace integrazione tra le attività finalizzate al reinserimento sociale e quelle finalizzate al reinserimento lavorativo dei detenuti medesimi;

d) raccogliere dati e informazioni in ordine alle esperienze e alle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia più significative a livello nazionale negli istituti di cui al comma 1.

3. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituito un tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, di seguito denominato « tavolo tec-

nico », a cui partecipano i rappresentanti degli enti e delle associazioni che tutelano i diritti dei detenuti e di quelle che promuovono il benessere degli animali da compagnia, nonché un rappresentante del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

4. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati i componenti e sono stabilite le modalità operative dell'Osservatorio e del tavolo tecnico.

5. Il tavolo tecnico si riunisce almeno due volte all'anno e svolge, in collaborazione con il Ministero della salute, i seguenti compiti:

a) consolidare il coordinamento tra i diversi soggetti del territorio interessati alla realizzazione di attività di cura e assistenza degli animali da compagnia da introdurre negli istituti di cui al comma 1, comprese le attività rivolte a minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento del giudice minorile, nonché promuovere i rapporti con i soggetti istituzionali nell'ambito delle politiche per il lavoro, sociali, educative, formative e culturali da sviluppare nei predetti istituti e nel territorio;

b) mantenere e rafforzare i rapporti con le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie locali, gli ordini dei medici veterinari territorialmente competenti e le associazioni che tutelano i diritti dei detenuti e quelle che promuovono il benessere degli animali da compagnia, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti;

c) definire percorsi di confronto e di collaborazione sulle esperienze di cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti di cui al comma 1, anche a livello nazionale e internazionale;

d) prevedere modalità d'intesa e di collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università, le associazioni che tutelano i diritti dei detenuti e quelle che promuovono il benessere degli animali da compagnia e con gli ordini professionali dei

medici veterinari per la realizzazione di corsi di formazione per le professionalità che si occupano della cura, dell'assistenza e del benessere animale;

e) valutare lo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e l'efficacia dell'attività svolta.

6. Il tavolo tecnico, tenuto conto dei compiti di cui al comma 5, presenta ogni anno al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia un programma di attività articolato in obiettivi e in azioni prioritarie in coerenza con una programmazione triennale.

7. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è integrata con un'apposita sezione dedicata alle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni realizzate ai sensi della presente legge e alle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché con una specifica valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle attività medesime.

8. Le imprese, gli enti e le associazioni di cui al comma 3, in collaborazione con il tavolo tecnico:

a) promuovono la realizzazione di progetti di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia di qualità negli istituti di cui al comma 1 aperti anche ai cittadini e finalizzati altresì alla conoscenza delle problematiche collegate alla detenzione e al miglioramento della relazione tra i soggetti detenuti e la realtà locale;

b) organizzano percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti di cui al comma 1, anche prevedendo la collaborazione di esperti in materia di cura, assistenza e benessere animale;

c) collaborano con altri soggetti aventi esperienza nell'organizzazione di attività di

introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti di cui al comma 1, a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti dell'Unione europea.

Art. 4.

(Finanziamento di interventi per la realizzazione di spazi dedicati alle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni)

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia destina una quota parte delle risorse previste per interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'individuazione, presso gli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia nei medesimi istituti e allo sviluppo di percorsi educativi, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti ivi detenuti mediante l'acquisizione di competenze professionali legate alla cura, all'assistenza e al benessere animale.

Art. 5.

(Fondo per la promozione e il sostegno delle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per la promozione e il sostegno delle attività di introduzione, cura e assistenza di animali da compagnia negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato allo sviluppo presso i medesimi istituti di attività di laboratorio e produttive legate alla cura, all'assistenza e al benessere degli ani-

mali da compagnia, nonché alla realizzazione delle medesime attività anche all'esterno degli istituti, alla partecipazione di rappresentanti degli ordini dei medici veterinari e di professionisti del settore, delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti che collabora alla realizzazione di tali attività. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.